

LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 27 marzo 1963 ed in vigore dall'11 aprile 1963)

Art. 1

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge».

Art. 2

L'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b*) dello articolo precedente;
- 2) il contributo previsto dall'articolo 19;
- 3) il contributo previsto dall'articolo 22;
- 4) la percentuale prevista dall'articolo 24;
- 5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6) i residui dei depositi per spese di cancelleria;

7) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

8) i redditi del patrimonio;

9) ogni altra eventuale entrata.

La Cassa potrà capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5, integrate dalle quote di ripartizione attribuite agli attivi e le somme che saranno destinate a riserva, mentre dovrà distribuire annualmente tutte le altre entrate del conto generale».

Art. 3

L'articolo 18 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quanto eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti».

La misura del contributo è la seguente:

- 1) davanti agli uffici di conciliazione L. 200
- 2) davanti ai pretori L. 400
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative L. 600
- 4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti d'assise di appello L. 800

- 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale supremo delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette e indirette L. 1.000
- 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
- a) se di primo grado L. 600
- b) se di secondo grado o unico grado L. 800

Art. 4

L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articoli 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo

comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 500 per le sentenze dei conciliatori;

lire 600 per i decreti penali;

lire 1.600 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise, e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 6.000 per le sentenze della Corte Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera l);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m);

lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento».

Art. 5

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«L'avvocato o il procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

- a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
- b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
- c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
- d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa».

Art. 6

L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60.000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di età all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il quarantesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, la misura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sarà applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato».

Art. 7

L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto».

Art. 8

L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato.

I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari già effettuati verranno restituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni.

Vengono istituiti nuovi conti individuali ai sensi dell'articolo 11, lettera b) della presente legge.

Art. 9

L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili».

Art. 10

L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento».

Art. 11

L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;

b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.

L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al conto generale».

Art. 12

L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni d'iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale;

sivamente 25 anni di esercizio professionale;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 13

L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti dall'articolo seguente».

Art. 14

Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:

a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del contante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori di cui all'articolo 6, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;

b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.

Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all'articolo 2, della presente legge nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) sarà così utilizzato:

1) il 20 per cento:

a) per la copertura delle spese generali;

b) per l'assistenza agli iscritti e loro familiari;

c) per la costituzione di un fondo di riserva.

2) Il 50 per cento sarà suddiviso in parti uguali fra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidità o di una rendita di reversibilità, attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;

3) Il 30 per cento sarà accreditato, in parti eguali, ai conti individuali degli iscritti.

Il minimo della pensione, comprese le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, è pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.

Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sarà prelevato quanto necessario dalla riserva.

Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota del 30 per cento destinata ai conti individuali.

L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.

Art. 15

Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppressi.

Art. 16

L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Qualora l'iscritto risulta nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà».

Coloro che avvalendosi della disposizione suindicata hanno ottenuto la riduzione a metà del contributo personale obbligatorio annuo, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva, versando alla Cassa nazionale il montante, sulla base dell'interesse legale, della metà dei contributi non versati entro il termine massimo di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. In caso contrario gli anni per i quali si sono valse della facoltà prevista dal presente articolo saranno calcolati, ai fini dell'anzianità contributiva, nella misura di metà senza contare i periodi di tempo inferiori al semestre e contandosi per anni interi i periodi di tempo superiore al semestre.

Art. 17

L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, alla pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni.

La pensione di invalidità conseguente ad infortunio non è concessa o se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del Codice civile.

Se l'invalidità si manifesti, prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale.

In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrisponderà alla vedova la pensione nella quale verrà trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto al conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a).

Detta pensione verrà eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verrà aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finché questi non avrà raggiunto il 21° anno di età; così integrata la rendita complessiva non dovrà superare le lire 60.000 mensili.

La famiglia del deceduto riceverà inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sarà annualmente stabilita dal Comitato dei delegati.

Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione.

Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sarà assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finché non avranno tutti raggiunto il 21° anno di età.

Art. 18

L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualità di contributo personale obbligatorio

già versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.

In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.

All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.

Art. 19

Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa può adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalità dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare.

I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 18 delegati.

I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.

Art. 20

L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali e straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia».

Art. 21

L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosità entro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali».

Art. 22

L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato».

Art. 23

L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'articolo 14, lettera b), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2) dell'articolo 2, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3), e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4) dello stesso articolo.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni per potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità.

All'iscritto già in godimento di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma

in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato alla stregua dell'articolo 439 del Codice civile.

Le somme come sopra descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordini e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Art. 24

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 sono così modificati:

«Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti».

Art. 25

Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sarà conciserato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13.

Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purchè si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.

Art. 26

Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dello articolo 1, l'Amministrazione della Cassa stanzerà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge.